

CITTA' DI ASOLO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER

L'ARMAMENTO

DELLA

POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.09.2008

SOMMARIO

Art. 1 Generalità

Art. 2 Armi in dotazione

Art. 3 Assegnazione dell'arma

Art. 4 Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

Art. 5 Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

Art. 6 Consegnatario delle armi

Art. 7 Istituzione dell'armeria

Art. 8 Obblighi dell'assegnatario

Art. 9 Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Art. 10 Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 1

Generalità

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale per la parte di competenza comunale, in conformità anche a quanto stabilito dall'art. 17 della Legge Regionale del Veneto 19.12.2003, n. 41 e successivi provvedimenti, con cui è stata fissata la disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale.

Art. 2

Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti della Legge-quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono costituite da pistole semiautomatiche nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Art. 3

Assegnazione dell'arma

Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 6, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'assegnazione dell'arma al personale per i servizi di cui al 3° comma del successivo articolo 4 e per quelli di cui all'art. 5 è fatta di volta in volta, su disposizione del Comandante del Corpo/Servizio. L'arma così assegnata è prelevata all'inizio del servizio presso il consegnatario di cui all'art. 6 ed allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario di cui all'art. 6 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante del Corpo/Servizio o del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuropsichiche.

Art. 4

Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

I seguenti servizi di Polizia Locale vanno svolti in via continuativa con arma:

- servizi esterni di vigilanza di controllo del territorio e di pattuglia;
- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, della sede del Corpo e dell'armeria;

- servizi di scorta in genere.

Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

Al personale destinato occasionalmente ai servizi in questione l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

Art. 5

Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

I seguenti servizi di Polizia Locale sono svolti occasionalmente con arma:

- servizi connessi con elezioni e referendum.

Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, qualora non assegnatario di arma in via continuativa, l'arma è assegnata per la durata del servizio.

Art. 6

Consegnatario delle armi

Con provvedimento del Comandante del Corpo/Servizio, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e delle munizioni. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Istituzione dell'armeria

Nei locali del Comando, è istituita l'armeria della Polizia Locale, in apposito locale od altro luogo consentito dalle disposizioni in vigore, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

Art. 8

Obblighi dell'assegnatario

Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti, osservando in particolare le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, emanato con Decreto 4 marzo 1987, n. 145, dal Ministero dell'Interno, che così dispone:

- “ 1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.”

Inoltre deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassetti o armadietti nei locali

del comando;

- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno disposte dal Comando o dall'Amministrazione;
- giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.

Art. 9

Deposito dell'arma assegnata

Il personale assegnatario di arma in via continuativa deve depositare l'arma presso l'armeria del Corpo/Servizio, alla fine di ogni turno di servizio.

Il Responsabile del Corpo/Servizio, il consegnatario e il sub-consegnatario delle armi e delle munizioni sono esonerati, al fine di controllare e sorvegliare l'armeria, dall'osservanza del presente articolo. Per essi vale quanto previsto dall'art. 8 del Decreto 4 marzo 1987, n. 145, del Ministero dell'Interno.

Art. 10

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche e integrazioni.